

STATUTO

ART. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita ITALCONGRESSI-PCO ITALIA, Associazione Nazionale Imprese dell'Industria Congressuale, in appresso denominata "Associazione".

L'Associazione assume la rappresentanza unitaria delle imprese pubbliche e private che svolgono professionalmente attività connesse con l'organizzazione di congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi di varia natura.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Roma, attualmente in Piazzale Adenauer 8 e sede secondaria in Milano.

Essa è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopo di lucro.

ART. 2 - Scopi

Nel comune convincimento che la unitarietà del sistema di rappresentanza delle imprese operanti nel campo dell'organizzazione di congressi, convegni, seminari e di eventi aggregativi di varia natura sia indispensabile per dare completa ed assoluta rilevanza ad un settore che costituisce circa un quarto del prodotto interno lordo generato nel complesso dei movimenti turistici nazionali, l'Associazione ha lo scopo di valorizzare l'attività congressuale e di promuoverne nella forma più ampia lo sviluppo quale fatto culturale, economico e sociale con l'obiettivo strategico ed operativo di unicità nella rappresentatività imprenditoriale dell'industria congressuale intesa nel senso più ampio.

Poiché il settore congressuale è in stretto collegamento con l'attività svolta da altre categorie imprenditoriali, l'Associazione intraprenderà precise e permanenti intese operative con le Federazioni e con le Associazioni rappresentative di imprese come quelle delle strutture alberghiere e delle agenzie di viaggio, in modo da completare in modo esaustivo il quadro delle esigenze e delle prospettive delle imprese operanti nell'industria congressuale.

L'Associazione rappresenta la categoria presso le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati locali, nazionali, comunitari ed internazionali.

ART. 3 - Attività

Nell'attuazione degli scopi sociali l'Associazione porrà in essere tutte le attività necessarie quali ad esempio:

- a) tutela e sviluppo dell'attività degli associati favorendo lo scambio d'informazioni e di notizie fra gli stessi;
- b) predisposizione di progetti di regolamentazione dell'attività congressuale;
- c) studi e ricerche concernenti l'attività congressuale;
- d) promozione della formazione professionale degli operatori del settore.

ART.4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le imprese pubbliche e private con sede fissa in Italia, che svolgono professionalmente attività connesse con l'organizzazione e lo svolgimento di

congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi di varia natura, in campo nazionale, comunitario e internazionale.

A seconda della configurazione dell'attività principale svolta, gli associati sono inseriti in una delle seguenti categorie:

- Strutture congressuali (Centri Congressi, Palazzi di Congressi, Dimore Storiche e Centri Congressi Alberghieri);
- Imprese di Organizzazione Congressuale (PCO) e di Incentive;
- Imprese di servizi tecnologici;
- Imprese di servizi attinenti l'organizzazione di eventi.
- Convention Bureau Territoriali

L'uso del marchio associativo è strettamente riservato agli associati soltanto per lo specifico settore per il quale sono stati ammessi all'Associazione ; gli associati che volessero usare il marchio per altro settore dovranno richiedere l'assenso del Consiglio Direttivo. Comunque l'uso del marchio dovrà cessare immediatamente in caso di recesso e/o esclusione.

ART. 5 - Recesso degli associati

La volontà di recedere dall'associazione deve essere comunicata dall'associato a mezzo lettera raccomandata spedita entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui si intende recedere. In caso contrario l'associato è tenuto al pagamento delle quote ordinarie per l'intero anno successivo.

ART. 6 - Doveri degli associati

Gli associati si obbligano all'osservanza delle norme del presente statuto nonché dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Gli associati si obbligano altresì al mantenimento dei requisiti minimi professionali e di impresa previste per le rispettive categorie nel Regolamento di attuazione.

Le controversie, sull'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, nonché quelle relative al rapporto associativo che dovessero sorgere tra associati e tra associati e organi dell'Associazione, sono risolte dal collegio dei Probiviri a norma dell'art 16 del presente statuto, dopo un tentativo di amichevole composizione.

ART.7 - Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, può deliberare l'esclusione dall'Associazione dell'associato che venga meno ai doveri indicati all'art. 6 o che si renda responsabile di un comportamento lesivo del nome dell'Associazione e/o dell'attività professionale esercitata ovvero, infine, si sia reso moroso anche di una sola quota annuale.

La delibera di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata a firma del Presidente; contro tale deliberazione di esclusione è ammesso ricorso alla prima assemblea

degli associati, ancorché già convocata, successiva alla ricezione dell'istanza inviata per lettera raccomandata al Presidente non oltre un mese dalla notifica.

ART. 8 - Organi dell'associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.
- f)

ART. 9 - Costituzione e convocazione dell'assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con gli obblighi di versamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art.19. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro associato, ma questi non potrà portare più di tre deleghe.

Partecipano altresì, senza diritto di voto, gli ex Presidenti dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con un preavviso minimo di almeno 15 giorni con le modalità che verranno precisate nel Regolamento.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove. Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Il Presidente potrà invitare all'assemblea, senza diritto di voto, personalità di particolare interesse per l'Associazione anche in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice dei voti degli associati legalmente presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche per delega, del 50% degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno la metà degli associati legalmente presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 23 del presente Statuto.

L'Assemblea può essere convocata altresì, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei conti lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo degli associati lo richieda.

La convocazione annuale obbligatoria destinata alle delibere sul bilancio preventivo e consuntivo di cui al punto c) dell'art. 12 del presente Statuto, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, salvo il motivato differimento del termine fino al 31 maggio dovuto a straordinarie contingenze operative od associative.

ART. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria degli associati:

- a) delibera in merito all'attività dell'Associazione;
- b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- c) procede all'elezione del Presidente e, ove lo ritenga opportuno, del Presidente onorario;
- d) procede nell'ordine, all'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei
 - i. membri del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- f) approva le norme e le modifiche del Regolamento decise dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sui ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti disciplinari presi a norma dell'art. 7 del presente Statuto.

Per la nomina delle cariche sociali le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei soci mediante indicazione, per ciascuna carica, di un numero massimo di preferenze pari al 50%, arrotondato per eccesso all'unità, del numero di membri da eleggere, tenendo conto delle candidature pervenute o comunque rese note all'assemblea prima della votazione, complete di curriculum e di programma.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede e da 10 membri eletti in Assemblea con le modalità di cui all'art. 10, dei quali almeno 5 appartenenti alla categoria delle Imprese di Organizzazione Congressuale (PCO) e di Incentive di cui all'art. 4.

Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l'ultimo ex Presidente in ordine di tempo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, con qualsiasi idonea modalità e con sette giorni di preavviso salvo i casi di urgenza.

Della convocazione deve essere data notizia, in pari termine, al Collegio dei Revisori dei conti, che ha facoltà di intervenire.

Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Revisori dei conti.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può invitare alle sedute persone da lui ritenute idonee ad offrire un qualificato contributo professionale o culturale per il migliore svolgimento dell'attività sociale.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo le attribuzioni del Presidente si intendono trasferite in caso di assenza, a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 12.

ART. 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i membri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti, tra i quali il Vice Presidente Vicario, che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza;
- b) sovrintende all'amministrazione ordinaria e adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;
- c) predispone il bilancio preventivo ed esamina il bilancio consuntivo e li propone all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- e) delibera sull'eventuale adesione ad associazioni ed organizzazioni, nominando i propri rappresentanti;
- f) costituisce commissioni per determinati scopi e lavori, formate da persone anche estranee all'Associazione;
- g) prende nei confronti degli associati i provvedimenti disciplinari di cui all'art.7 del presente Statuto;
- h) delibera sul Regolamento associativo e sulle successive proposte di modifica, nonché su altre eventuali norme regolamentari interne, sottoponendone successivamente l'approvazione all'assemblea degli associati;
- i) determina l'ammontare dei contributi associativi;
- j) costituisce, nel proprio ambito, una commissione per il controllo tecnico e qualitativo degli associati;
- k) costituisce ed interrompe il rapporto di lavoro con il personale dipendente, stabilendone qualifiche e compensi.

ART. 13 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli associati. Egli è di diritto il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento od assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente in caso di ulteriore assenza o impedimento.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza, costituito ai sensi del precedente art. 12 lettera a) nell'ambito del Consiglio Direttivo, è chiamato a svolgere compiti di stretta urgenza operativa e ad assistere il Presidente nell'esaminare preventivamente tutti i problemi che rientrano nelle competenze del Consiglio Direttivo, al fine di elaborare e prospettare le soluzioni più adeguate, che saranno comunque adottate dal Consiglio medesimo.

L'Ufficio di Presidenza viene convocato, anche informalmente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Della convocazione deve essere data notizia in tempo utile al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il quale ha facoltà di intervenire.

ART. 15 - Collegio dei Revisori dei conti

Il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione è demandato ad un Collegio dei Revisori, eletto dall'assemblea e composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti.

Essi intervengono alle riunioni dell'assemblea e hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di prendere visione delle delibere adottate.

Le ispezioni dei Revisori debbono risultare da annotazioni fatte sull'apposito registro delle loro riunioni. Alla chiusura dell'esercizio essi esaminano il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea alla quale riferiscono con apposita relazione.

art. 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra i quali almeno tre appartenenti alla categoria delle Imprese di Organizzazione Congressuale (PCO) e di Incentive di cui all'art. 4., elegge nel suo seno il Presidente ed ha la competenza di dirimere eventuali contrasti fra associati ovvero tra associati e Consiglio Direttivo decidendo con pronuncia irrituale, inappellabilmente.

Deve inoltre essere sentito dal Consiglio Direttivo circa il comportamento di soci ritenuto lesivo del nome dell'Associazione ovvero in violazione delle regole del codice deontologico definito in sede di regolamento.

art. 17 - Durata cariche sociali

Gli organi statutari dell'Associazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Presidente non può avere più di due mandati consecutivi.

Decadono dalla carica coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti a tre riunioni consecutive dell'organo collegiale di appartenenza.

Qualora la vacanza, per qualsiasi ragione, riguardi uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio procederà successivamente alla designazione del/dei membri vacanti ai sensi dell'art. 12 lettera a) del presente statuto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri perda, per qualsiasi motivo, la qualifica di rappresentante di un associato, sarà cura dell'organo collegiale del quale fa parte, valutare l'opportunità di:

- 1) confermare la sua permanenza in tale organo sino alla naturale scadenza del mandato;
- 2) cooptare in sostituzione altro rappresentante di associato sino alla scadenza dell'organo stesso;
- 3) deferire alla prossima assemblea la nomina, sino alla scadenza dell'organo, di altro rappresentante associato.

Le cariche sociali sono gratuite. L'assemblea può peraltro stabilire per i componenti degli Organi Statutari criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento dei loro compiti.

art.18 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è così costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 19
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

art. 19 - Contributi ed entrate

I contributi e le entrate sono così disciplinati:

- a) Il contributo di ammissione deve essere versato "una tantum" da ogni associato all'atto dell'ammissione all'Associazione;
 - b) la quota annuale deve essere versata dagli associati, con le modalità stabilite dal Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno o all'atto dell'ammissione se questa è posteriore a tale data;
 - c) le quote straordinarie rivestono carattere occasionale e diversificato e devono essere approvate, nel merito e nella misura, dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- i proventi diversi comprendono liberalità e contributi di associati o terzi, ovvero possibili erogazioni per attività marginali, svolte nel pieno ambito dello scopo istituzionale.

I contributi e le quote di cui alla lettera a) e b) sono annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi ed ogni altro utile o provento sono destinati esclusivamente al fondo comune di cui all'art. 21.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Il mancato versamento dei contributi e delle quote di cui ai punti a), b) e c) entro i termini sopra previsti determina automaticamente la sospensione dei diritti di associato ivi espressamente compresi l'uso del marchio e il diritto di voto in assemblea che, ove non sia intervenuta l'esclusione del socio ai sensi dell'articolo 7, saranno ripristinati 15 giorni dopo l'avvenuta ricezione da parte dell'Associazione delle quote suddette.

art. 20 - Gestioni finanziarie

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo bimestre della chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo. Accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo o nel termine di cui al VI comma dell'art. 9

Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo non oltre la sua prima riunione di ciascun anno solare, ed essere approvato dalla prima assemblea convocata successivamente entro comunque i termini del VI comma dell'art. 9.

art. 21 - Responsabilità

Solo i beni dell'associazione e non quelli degli associati, serviranno a far fronte a responsabilità assunte dall'Associazione stessa. Ogni associato sarà responsabile in proprio dei servizi resi ad altro associato.

art. 22 - Modifiche dello statuto

Lo statuto non può essere modificato che su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati; in questo caso la proposta specifica ed articolata, deve pervenire al Presidente, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro tre mesi.

art. 23 - Scioglimento e liquidazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno un terzo degli associati viene convocata l'apposita assemblea straordinaria.

Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno al 50% degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residui.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

art. 24 - Norme generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea

Maggio 2007